

Il Presidente della Regione, sig. Dino Viérin, riferisce alla Giunta regionale in merito all'applicazione della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32, concernente "Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa".

Precisa che il comma 1, dell'art. 6, della l.r. n. 32/2001, prevede che ogni ulteriore adempimento o aspetto relativo alle procedure concernenti l'approvazione e la liquidazione dei finanziamenti, previsti dalla legge, vengano stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 4412, in data 26 novembre 2001, con la quale è stato approvato tra l'altro il "Registro chiusura piste" nel quale, al fine del calcolo del saldo della spesa per l'effettuazione del servizio di soccorso, devono essere riportati i giorni di chiusura delle piste del comprensorio.

Ritiene quindi necessario definire criteri omogenei per la compilazione del registro di cui sopra stabilendo tre diverse possibili classificazioni, vale a dire:

- pista aperta,
- pista chiusa,
- pista chiusa per vento;

in quest'ultimo caso, tenuto conto che i costi per il servizio di soccorso vengono comunque sostenuti e che la pista è potenzialmente percorribile, ritiene di poterne considerare la validità ai fini dell'erogazione del corrispettivo previsto dalla legge regionale in parola.

Propone pertanto di approvare le modalità operative per la compilazione del registro medesimo, riportate in allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, sig. Dino Viérin;
- richiamata la legge regionale 12 novembre 2001, n. 32, "Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5186, in data 31 dicembre 2001, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio delle Infrastrutture per lo Sport e il tempo libero dell'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della L.R. n. 45/95 sulla legittimità della presente deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di approvare le modalità operative per la compilazione del registro chiusura piste, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4412, del 26 novembre 2001, allegate alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante.

Modalità operative per la compilazione del registro chiusura piste di cui alla D.G.R. n. 4412, del 26 novembre 2001, ai sensi della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 ((Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa).

1) Premessa

In relazione a quanto recita la legge regionale in oggetto, il saldo della spesa per il servizio di soccorso viene calcolato in relazione al periodo di funzionamento del comprensorio (comma 1, art. 5).

Un comprensorio sciistico è funzionante quando è assicurata la percorribilità di almeno il 50% del chilometraggio complessivo delle piste (comma 2, art. 5).

2) Criteri per la compilazione

Al fine del calcolo dei giorni di apertura è necessario quindi stabilire in quali casi le piste possono essere considerate percorribili; si precisa pertanto quanto segue:

Pista aperta: pista percorribile - inserire la lettera **A**.

Pista chiusa per presenza di vento: inserire la lettera **V**.

In tali condizioni la pista è comunque percorribile; poiché il gestore sostiene effettivamente i costi inerenti alla sicurezza della pista, tali periodi sono considerati validi al fine dell'applicazione della legge regionale.

Pista chiusa per motivi diversi dal punto precedente: pista non percorribile inserire la lettera **C**.